

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 13 - 714/2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI SAN GIORGIO
CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. -
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di San Giorgio Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 63-29042 del 25 ottobre 1993, successivamente modificato con Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 6-1842 del 28/12/2000;

- ha approvato tre Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 39 del 27 novembre 2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 8339/2018 del 15/12/2018 (pervenuto ns. prot. n. 142879 del 18/12/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. 039/2018)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.263 abitanti nel 1971, 2.236 abitanti nel 1981, 2.294 abitanti nel 1991, 2.393 abitanti nel 2001 e 2.705 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in incremento;
- superficie territoriale di circa 2.040 ettari, dei quali 1.343 ettari di pianura e 697 di collina; 1.780 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 252 ettari, pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 8 ettari, pendenze superiori al 25%. Si rilevano, inoltre 383 ettari interessati da "aree boscate" e circa 9 ettari, appartenenti alla Classe II[^] della Capacità d'Uso dei Suoli;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 8 della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 8 denominato "Caluso" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2 inserisce il Comune tra gli ambiti di **diffusione urbana** (artt. 21 e 22 delle N.d.A.), **non** risulta, tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 individua il Comune tra gli ambiti produttivi di Livello 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato da un tratto dell'Autostrada "A5" Torino-Aosta e dalle Strade Provinciali n. 40 di San Giusto, n. 51 di Ciconio, n. 52 di Ozegna, n. 53 di San Giorgio Canavese, n. 55 di Vialfrè, n. 82 di Montalenghe e n. 217 di Barone;
 - è interessato da 1,7 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico: è attraversato dal Torrente Orco, dal Torrente Malesina, dal Rio Molinatti e dal Rio dell'Agnel;
- rischio sismico: la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058, individua il Comune in **zona 4**;

dato atto che il Comune di San Giorgio Canavese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di San Giorgio Canavese a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 novembre 2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente del Comune di San Giorgio Canavese adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prende l'avvio, dall'esigenza della Amministrazione Comunale, di apportare aggiornamenti e riconsiderare alcune previsioni, alla luce dello stato di fatto e delle possibilità attuative.

Le modifiche proposte dalla Variante, sono le seguenti e finalizzate a:

- a) rivedere la previsione di alcune viabilità pubbliche, in particolar modo degli svincoli di innesto della S.P. n. 53, mettendo in sicurezza le intersezioni con le strade comunali che conducono al centro abitato. Le variazioni proposte, relative alla viabilità di proprietà della Città Metropolitana, sono state condivise con il Servizio Viabilità 1;
- b) individuare due nuove aree per servizi pubblici, da destinare alla raccolta temporanea degli sfalci e a parcheggio a servizio della limitrofa casa di riposo;
- c) definire disposizioni specifiche per l'attuazione di interventi sul patrimonio edilizio esistente, al fine di incentivarne il recupero ed il riuso, in particolare nel nucleo di più antica formazione;
- d) correggere errori normativi e cartografici riscontrati negli elaborati di Piano e aggiornare le tavole rispetto all'effettivo stato dei luoghi;

La documentazione di Variante, compreso l'atto di adozione, attesta e verifica la compatibilità con la pianificazione sovraordinata, la coerenza degli interventi con la pianificazione in materia di rumore e con le condizioni di rischio idrogeologico.

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di San Giorgio Canavese n. 39 del 27 novembre 2018 di adozione della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.:

- **contiene l'elencazione completa delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;** (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);

preso atto che, per quanto attiene l'iter di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, a seguito della trasmissione del Documento Tecnico e l'acquisizione dei pareri formulati dagli Enti competenti in materia ambientale, l'Organo Tecnico Comunale ha espresso giudizio di esclusione dalla procedura di VAS (nota prot. n. 4850 del 10/07/2018), fatto salvo il recepimento delle misure di mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica contenute nel Documento di *Screening* e nei pareri espressi dai Soggetti con competenza ambientale;

preso atto che la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, concerne l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ed il Comune ha, contestualmente, avviato l'iter previsto dall'art. 11 del DPR n. 327/2001;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 31 gennaio 2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

- 1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. e i., il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente del Comune di San Giorgio Canavese, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 27 novembre 2018, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";**
- 2. che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. non saranno formulate osservazioni;**
- 3. di trasmettere il presente Decreto al Comune di San Giorgio Canavese per i successivi provvedimenti di competenza;**
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;**

Torino, 25/01/2019

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio, Sistema informativo e
Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa
del Suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate
(Marco Marocco)

